

Proposta di legge
“Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio
degli enti locali toscani”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende sostenere uno specifico intervento rivolto a quei complessi di beni di proprietà di enti locali chiusi al pubblico perché in stato di abbandono, cogliendo così una peculiare opportunità di rigenerazione urbana con l'obiettivo della fruizione e valorizzazione degli stessi beni che rappresentano un particolare dato identitario rilevante del territorio.

Tale intervento si colloca appieno nelle finalità istituzionali della Regione, intercettando una particolare articolazione dell'indirizzo strategico dell'amministrazione, nel più ampio contesto degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, prevedendo l'esercizio delle competenze regionali in materia di beni e attività culturali. La proposta raccoglie infatti – oltre ad una peculiare esigenza di fruizione e valorizzazione - anche una singolare opportunità di intervento di rigenerazione volto a restituire agli usi pubblici beni di particolare prestigio e significato insieme al mantenimento ed incremento dell'attrattività dei contesti urbani verso il richiamo turistico. Garantire la fruibilità culturale di tali beni con interventi di conservazione, recupero e rifunzionalizzazione e incrementare le possibilità di accesso e la relativa fruizione, mediante interventi volti ad avvicinare il cittadino ai luoghi, ai beni, ai servizi e alle attività culturali, è un obiettivo normativo prioritario per la Regione.

In particolare, la presente proposta consente ai comuni ed agli altri enti locali, di poter accedere a contributi per la realizzazione di interventi:

- di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio di proprietà degli enti locali, nonché, in subordine, di interventi di
- riqualificazione delle sedi storiche e di pregio degli enti locali finalizzate all'uso istituzionale degli stessi.

Descrizione dell'articolato.

La presente proposta di legge si compone di 6 articoli:

Art. 1 Finalità

In questo articolo si individua la finalità specifica dell'intervento normativo. La Regione – che ha tra i suoi obiettivi istituzionali l'attuazione di politiche di rigenerazione urbana, previsti dall'articolo 125 della l.r. n.65/2014 - prevede e disciplina il sostegno finanziario agli enti locali di parte per interventi di parte investimenti finalizzati al recupero e riqualificazione degli edifici del patrimonio di pregio di loro proprietà - nel contesto degli interventi di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 125 della l.r. n.65/2014- nonché alla sua piena fruibilità da parte della cittadinanza. Tali edifici costituiscono elementi significativi del carattere identitario del territorio regionale, nelle sue relazioni con le tradizioni e con le vicende storiche della Toscana in tutte le epoche del suo sviluppo.

Art. 2 Oggetto

L'articolo 2 si riferisce alla materia propria della Proposta di Legge che disciplina gli interventi di sostegno individuati dall'articolo 1 che afferiscono a due tipologie:

- a) Interventi di conservazione, recupero, rifunzionalizzazione e riqualificazione delle sedi storiche e di pregio di proprietà degli enti locali, in modo da consentire l'accesso e la fruizione degli stessi alla cittadinanza a fini culturali e aggregativi, e in subordine,

b) Interventi di riqualificazione delle sedi storiche e di pregio degli enti locali finalizzate all'uso istituzionale degli stessi.

Art. 3 Contributi

In questo articolo si specificano le linee operative dell'intervento normativo che disciplina l'erogazione a favore dei comuni ed agli altri enti locali di contributi finalizzati a realizzare gli interventi delle tipologie individuate come descritto, dall'articolo 2, comma 2.

Le modalità operative per l'attuazione operativa degli interventi sono demandate ad una deliberazione della Giunta regionale adottata nei limiti previsti dal bilancio di previsione e nel rispetto degli indirizzi e criteri espressi nel DEFR, ed in coerenza con la filiera di programmazione regionale in materia culturale, rinviando quindi alle disposizioni dell'Art. 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Art. 4 Criteri per l'attuazione degli interventi

Questo articolo individua i criteri per l'ammissione e valutazione dei progetti presentati dai comuni ed agli altri enti locali con le domande di ammissione a contributo. L'ammissibilità della domanda di concessione dei contributi, da parte dei comuni ed agli altri enti locali è correlata all' approvazione del progetto definitivo o il progetto esecutivo relativo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

Per quanto attiene alla valutazione di qualità delle domande di contributo presentate dai comuni ed agli altri enti locali, si specificano i criteri di priorità riferiti :

- a) alla valenza storica degli immobili oggetto di intervento, come definiti dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004;
- b) alla finalizzazione prioritaria del progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell'accessibilità del pubblico a spazi finora interdetti o difficilmente accessibili alla cittadinanza;
- c) alla funzionalità degli interventi in coerenza con lo sviluppo delle politiche regionali, ed in particolare di quelle di rigenerazione urbana;
- d) alla sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
- e) alla presenza di percorsi attrezzati per persone disabili.

Art. 5 Norma finanziaria

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 01 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023, mentre agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6 Entrata in vigore

La proposta di legge presenta la formulazione dell'entrata in vigore condizionata alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.